

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Ufficio Affari Immigrazione

Il Giudice di Pace, dott. Diego Perucchini, a scioglimento della riserva assunta in data 21 luglio 2017, nella causa R.G. 45454/17,

- letto il ricorso presentato nell'interesse di ██████████ nato in Nigeria il 8.12.1993, (depositato in data 6.06.2017, avverso il decreto d'espulsione con accompagnamento alla frontiera n. 18322/2017, emesso il 9.06.2017 e notificato in pari data), con cui il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione in parola, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per la sussistenza di motivi umanitari che giustificano la concessione dello status di rifugiato ovvero della protezione internazionale sussidiaria;
- viste le note formulate dalla questura di Milano ed esaminati i documenti prodotti,

**OSSERVA**

Le motivazioni addotte a sostegno del ricorso vanno accolte.

Per procedere all'espulsione di un cittadino straniero è necessaria la verifica della regolarizzabilità dello straniero e dell'inesistenza di un divieto di espulsione previsto dalla normativa (Corte Cost. 369/99 e 226/04). Un divieto di espulsione è quello è previsto dall'art 19 comma 1 del T.U. (D.Lgs. 286/98) a mente del quale non può disporsi l'espulsione verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione. Lo straniero è cittadino nigeriano e assume di essere scappato dal proprio paese a causa di violenze subite sia direttamente che dalla propria famiglia (uccisione del padre da parte di militanti di Boko Haram). Dichiara altresì di voler proporre domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione internazionale sussidiaria. La normativa italiana prevede che il cittadino straniero possa avanzare domanda di protezione internazionale sussidiaria nel caso in cui sussistono fondati motivi nel ritenere che se ritornasse nel paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno consistente nella minaccia grave ed individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (così D.L.gs 28.01.2008 n.25 art.2 e D.Lgs. 19.11.2007 n.251 art.14 lett.c)

La situazione generale in Nigeria è tale, a parere dello scrivente, da integrare una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, oltre ad una situazione di grave instabilità politica, così come si può rilevare dal rapporto sullo stato Nigeriano svolto da Amnesty International, da cui emerge la presenza di gravi conflitti in varie zone del paese tra cui quella che vede coinvolto l'esercito militare nigeriano e il gruppo armato di Boko Haram, che ha provocato la morte di decine di migliaia di civili oltre a frequenti episodi di tortura e maltrattamenti operati dalla polizia e dalle forze di sicurezza del paese.

E' evidente che una situazione del genere rende verosimile la tesi del ricorrente di avere sufficienti ragioni per l'inoltro di una richiesta per l'ottenimento di una misura di protezione

internazionale. La volontà di presentare una domanda in tal senso, che verrà valutata dalla commissione competente, è suffragata dalla dichiarazione rilasciata dall'Associazione che ha provveduto ad accoglierlo nel CARA (centro accoglienza richiedenti Asilo) di Legnano. Ciò esposto il ricorso deve essere accolto. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, rappresentati dalla difficoltà da parte della struttura dedicata all'identificazione e alla espulsione di confrontarsi con uno straniero che non parla l'italiano.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto d'espulsione con accompagnamento alla frontiera n. 18322/2017, emesso il 9.06.2017 e notificato in pari data.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Milano, 15 settembre 2017

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Diego Perucchini



Administrativo  
(Dott. Giuseppe Cislaghi)

